COMUNE DI MARNATE

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO COMUNALE DI FOGNATURA

MARNATE, NOVEMBRE 2008

TITOLO I – NORME GENERALI RELATIVE AL SERVIZIO DI FOGNATURA 4

Art.l - Oggetto del Regolamento 4
Art.2 – Definizioni 4

TITOLO II – RETI DI DISTRIBUZIONE E PRESCRIZIONI PER L'ALLACCIAMENTO DELL'UTENZA AL SERVIZIO DI PUBBLICA FOGNATURA 7

Art. 3 – Reti di fognatura e confine di proprietà tra reti pubbliche e impianti interni 7
Art. 4 – Competenze dell'Amministrazione Comunale e del Gestore 8
Art. 5 – Ulteriori poteri dell'Amministrazione Comunale 9
Art. 6 - Classificazione degli scarichi 9
Art. 7 –Soggetti obbligati a presentare domanda di allacciamento 9
Art. 8 –Documentazione necessaria per richiedere l'allacciamento e procedura autorizzativa 10
Art. 9 – Prescrizioni per gli allacciamenti alla pubblica fognatura delle utenze somestiche e assimilate 11
Art. 10 – Prescrizioni per lo scarico di acque meteoriche 12
Art. 11 – Prescrizioni per gli allacciamenti temporanei 13
Art. 12– Particolari prescrizioni per l'allacciamento di scarichi domestici o assimilati nelle reti fognarie in presenza di scarichi di acque reflue industriali dal medesimo insediamento. 13
Art. 13 - Controllo sulla regolare esecuzione delle opere per gli allacciamenti 14

TITOLO III – DISPOSIZIONI INERENTI LE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO 14

Art. 14 – Acque di Prima Pioggia soggette al presente regolamento 14
Art. 15 – Sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio 15
Art. 16 – Trattamento e scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio. 16

Art. 17 – Competenze gestione acque di prima pioggia. 16
Art. 18 – Domanda di autorizzazione acque di prima pioggia..... 16

TITOLO IV – PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA 19

Art. 19 - Fognatura nelle strade nei cortili e nelle piazze private 19
Art. 20 - Prescrizioni tecniche di allacciamento delle utenze domestiche riguardo gli oli e le acque meteoriche..... 19
Art. 21 - Allacciamenti di apparecchi e locali a quota inferiore al piano stradale..... 20

TITOLO V – ITER AMMINISTRATIVO DI ALLACCIAMENTO E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 20

Art. 22- Autorizzazione di allacci in fognatura..... 20
Art. 23 - Contributi, oneri e cauzioni 21
Art. 24 - Progetto, esecuzione, collaudo delle opere di allacciamento alla fognatura e attivazione dello scarico 22

TITOLO VI – PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELL'ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI FOGNATURA 22

Art. 25 - Materiali : 22
Art. 26 – Prescrizioni per gli allacciamenti alla fognatura pubblica..... 22
Art. 27 – Andamento dimensioni delle canalizzazioni in fase di realizzazione dell'allacciamento alla rete pubblica. 23
Art. 28 – Disposizioni delle tubazioni nei locali interrati (sotterranei) e all'uscita in sede stradale. 23
Art. 29 – Pluviali. 24
Art. 30 – Manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti private. 24

ALLEGATO A 25

TITOLO I – NORME GENERALI RELATIVE AL SERVIZIO DI FOGNATURA

Art.l - Oggetto del Regolamento

II presente Regolamento disciplina il servizio di fognatura delle acque reflue da insediamenti domestici ed industriali, classificati secondo le definizioni dell'articolo 6, lettere a) e b) del presente Regolamento. Esso ha lo scopo di stabilire:

a) le norme tecniche per gli allacciamenti;
b) le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle fognature per i nuovi insediamenti e quelli esistenti;

Nell'applicazione del presente Regolamento il Comune potrà operare direttamente o tramite 1'Azienda di Gestione, di seguito indicata come "il Gestore".

Art.2 – Definizioni

Nel presente Regolamento è adottata la stessa terminologia tecnica della normativa vigente (Regolamento Regione Lombardia 2/3/4 del 24 Marzo 2006, D.Lgs. 152/06):

a) *"Abitante equivalente"* : il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;

b) *"Acque reflue domestiche"*: le acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni;
Quelle derivanti da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano, le acque reflue provenienti da:
   - Laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;
   - Lavanderie a secco a ciclo chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente e esclusivamente all'utenza residenziale;
   - Vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa;
   - Attività alberghiera e di ristorazione.

c) *"Acque reflue assimilabili":* sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
   - Provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;

- Provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006;
- Provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.
- Aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.
- Provenienti da attività termali, fatte salve le regionali di settore.
- Ai fini della disciplina e del regime autorizzatorio degli scarichi, sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del d.lgs. 152/1999, le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella 1 dell'allegato B e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite.
- L'assimilazione di cui all'articolo 5 del Regolamento Regionale n° 03 del 24 Marzo 2006 comma 2 non si applica agli effluenti di allevamento, come definiti dall'articolo 2, lettera s) del d.lgs. 152/1999, e alle acque di raffreddamento.

d) *"Acque reflue industriali"*: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.

e) *"Acque reflue urbane"*: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

f) *"Agglomerato":* l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;

g) *"Fanghi":* i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

h) "*Rete fognaria"*: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue

urbane;

i) *"Fognatura pubblica"*: complesso di canalizzazioni atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali (meteoriche, di lavaggio,etc.) e quelle reflue provenienti dalle attività umane in generale; si articola nelle seguenti tipologie:

   a. "*Fognatura nera":* l'insieme dei condotti e dei manufatti connessi che raccolgono prevalentemente acque reflue derivanti da scarichi domestici, le cui caratteristiche qualitative dipendono dall'uso di cui sono state oggetto ed il cui recapito finale in generale è costituito da un impianto di depurazione.
   b. "*Fognatura bianca":* l'insieme dei condotti e dei manufatti connessi che raccolgono prevalentemente acque meteoriche di dilavamento e che in generale vengono scaricate direttamente nel corpo idrico ricettore o utilizzate per irrigazione; pertanto in questi condotti non è possibile lo scarico di acque domestiche e industriali, le cui caratteristiche qualitative non rispettano la tabella 3 del D.Lgs. 152/99, corretto ed integrato dal D.Lgs 258/00 e successive modifiche ed integrazioni, a monte del trattamento.
   c. "*Fognatura mista":* l'insieme dei condotti e dei manufatti connessi che raccolgono le acque di pioggia, le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali, in un unico condotto. Durante i periodi di pioggia parte delle acque drenate dal sistema fognario sono scaricate direttamente nel corpo idrico ricettore mediante appositi manufatti, detti «scolmatori di piena» soggetti all'autorizzazione della Provincia, mentre di norma in periodi di tempo secco tutte le acque vengono convogliate all'impianto di depurazione.

j) *"Fognature separate"*: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.

k) *Allacciamento fognario*: insieme di tubazioni e di manufatti posate su aree pubbliche e private, di proprietà esclusiva dell'utente che permette l'immissione in fognatura dei reflui e/o acque meteoriche provenienti da insediamenti civili e/o produttivi. esso raggiunge la rete fognaria pubblica di norma in un apposito pozzetto di ispezione.

l) *"Scarico":* qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

m) *"Acque di scarico":* tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

n) *"Stabilimento industriale"* o, semplicemente, "Stabilimento": qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono le attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

o) "*Valore limite di emissione*": limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unita di prodotto o di materia prima

lavorata, o in peso per unita di tempo.

p) *"Evento meteorico"*: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichi o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento.

q) *"Acque meteoriche di dilavamento"*: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che non assorbita o evaporata dilava le superfici scolanti.

r) *"Acque di prima pioggia"*: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche.

s) *"Acque di seconda pioggia"*: la seconda parte delle acque meteoriche eccedente le acque di prima pioggia

t) *"Acque pluviali":* le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli edifici e delle installazioni

u) *"Superficie scolante"*: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche.

v) *"Acque di lavaggio*": le acque, comunque approvvigionate attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici di cui alla lettera s) e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica venga ad interessare le medesime superfici direttamente e o indirettamente.

w) *"Rete di raccolta acque meteoriche":* l'insieme delle condotte utilizzate per la raccolta separata ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle di lavaggio relative alle superfici scolanti.

TITOLO II – RETI DI DISTRIBUZIONE E PRESCRIZIONI PER L'ALLACCIAMENTO DELL'UTENZA AL SERVIZIO DI PUBBLICA FOGNATURA

Art. 3 – Reti di fognatura e confine di proprietà tra reti pubbliche e impianti interni

1) Le reti di fognatura sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione Comunale, anche se sono state eseguite con parziale o totale contributo da parte di utenti privati o di terzi, secondo le indicazioni preventivamente concordate dal Gestore e/o dall'Amministrazione Comunale.

2) Per il servizio di fognatura, viene stabilito quale confine tra le competenze del Gestore e dell'Utente il punto di immissione (pozzetto di allacciamento o altro manufatto idraulico) sul collettore principale in sede stradale. Compete, pertanto, all'utente, oltre alla realizzazione e alla gestione dell'impiantistica su suolo privato, anche la realizzazione e la gestione della condotta di allacciamento, che insiste su suolo pubblico, fino alla dorsale di collettamento.

Art. 4 – Competenze dell'Amministrazione Comunale e del Gestore

1) Sono di competenza dell' Amministrazione Comunale:

a) Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle reti fognarie di utenze industriali fino alla costituzione dell'A.T.O..

b) L'assunzione di eventuali provvedimenti sanzionatori a carico dei trasgressori in base alle leggi vigenti, la pianificazione territoriale ed urbana congruente ed in linea con gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente.

c) Lo studio, la progettazione, la costruzione, la direzione lavori ed il collaudo delle opere necessarie per la raccolta e la regolazione delle acque di scarico che riterrà necessarie. Tali opere dovranno ottenere il parere idraulico preventivo rilasciato dal Gestore.

d) Sarà cura dell'Amministrazione Comunale fornire copia della progettazione esecutiva approvata (planimetrie sezioni specifiche dei materiali etc…)in formato digitale al Gestore.

2) Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità del Gestore, che vi provvede a mezzo dei propri servizi tecnici:

a) La gestione e manutenzione delle reti pubbliche di fognatura.

b) Lo studio, la progettazione, la costruzione, la direzione lavori ed il collaudo e la successiva manutenzione delle opere finanziate e necessarie per la raccolta, la regolazione delle acque di scarico.

c) il Gestore sarà tenuto alla verifica e successiva espressione di parere in merito ai dimensionamenti idraulici delle opere previste dall'Amministrazione Comunale che dovranno essere conformi ai parametri riportati nell'ALLEGATO "A" del presente regolamento.

d) La sorveglianza tecnica nella costruzione degli allacciamenti a cura e spese a carico dell'Utente come previsto dall'art. 9 comma 7 del presente Regolamento;

e) Rilascio dell'autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria comunale per utenze domestiche o assimilabili al domestico;

f) Rilascio dell'autorizzazione all'allaccio di utenze industriali alla rete fognaria comunale previa autorizzazione allo scarico dell'organo competente.

3) Sono di competenza, non esclusiva, del Gestore:

a) la predisposizione dei necessari controlli sugli allacciamenti privati alle reti fognarie comunali e la segnalazione al Comune o alle Autorità competenti di eventuali trasgressioni in base alle leggi vigenti;

b) l'effettuazione di ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati, dall'origine dello scarico, fino alla sua confluenza nella pubblica conduttura, ed il prelievo di campioni al fine di controllare che venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 5 – Ulteriori poteri dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale, in caso di realizzazione di nuove reti fognarie, o della ristrutturazione di quelle esistenti, e/o su segnalazione del Gestore, al fine di consentire il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie od idrauliche, provvede, prima nei propri regolamenti edilizi e, successivamente, con proprie ordinanze:

a) ad imporre e/o regolamentare l'eventuale costruzione e/o modifica delle reti interne alle proprietà private, ivi compresa l'eventuale separazione delle acque meteoriche dalle acque provenienti da scarichi domestici e/o industriali, al fine di rimuovere le cause di insalubrità, di funzionamento carente o difettoso o di scarsa funzionalità idraulica;

b) a richiedere, qualora sussistano i requisiti tecnici, l'allacciamento alla pubblica fognatura ai sensi della vigente normativa;

d) a fissare i termini per l'esecuzione dei relativi lavori, sia interni agli insediamenti, che per il collegamento alle reti pubbliche;

e) a disciplinare, previa diffida, l'eventuale esecuzione d'ufficio delle relative opere, a spese dei soggetti obbligati;

Art. 6 - Classificazione degli scarichi

Agli effetti dei recapiti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e dal regolamento regione Lombardia n° 2/3/4 del 24 Marzo 2006, gli scarichi sono classificati in:

a) *"scarichi di acque reflue domestiche e assimilabili al domestico"*, si intendono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
   Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche equivalenti nonché le acque reflue contemplate nell'art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/06.

b) *"scarichi di acque reflue industriali"* si intendono qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali, industriali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Art. 7 –Soggetti obbligati a presentare domanda di allacciamento

Sono obbligati a presentare domanda di allacciamento:

a) I proprietari di nuovi edifici o insediamenti civili o produttivi, all'atto dell'acquisizione del titolo abitativo edilizio (permesso a costruire ecc..)

b) I proprietari di edifici, insediamenti civili o produttivi esistenti e da assoggettarsi ad interventi

di ristrutturazione edilizia o restauro, o per essi, i titolari delle attività ivi svolte, all'atto dell'acquisizione del titolo abitativo edilizio, quando in forza delle modificazioni apportate si dia luogo a modifiche quantitative dello scarico in essere.

c) I proprietari di insediamenti già esistenti, allacciati o meno al servizio idrico integrato, o per essi i titolari delle attività ivi svolte, quando si realizzino le condizioni tecniche, per l'avvenuto allacciamento alla rete fognaria di iniziativa pubblica o privata, tali da consentire il loro collegamento e/o la separazione degli scarichi alla pubblica fognatura.

d) I proprietari di insediamenti esistenti, allacciati o meno alla pubblica fognatura, o per essi i titolari delle attività ivi svolte, destinatari delle ordinanze di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

e) Chiunque intenda modificare le caratteristiche dell'allacciamento fognario esistente.

Art. 8 –Documentazione necessaria per richiedere l'allacciamento e procedura autorizzativa

La domanda di autorizzazione all'allacciamento è rivolta direttamente al Gestore presso i propri uffici o al Gestore per tramite dell'Ufficio presente sul territorio comunale. I contenuti sono esplicati nel successivo articolo 22.

Il Gestore a seguito della richiesta di allacciamento rilascia:

a) un nulla osta con il quale dichiara la congruità tecnica dell'allacciamento con le reti di fognatura e per mezzo del quale è permesso all'utente il collegamento degli impianti interni privati con le reti pubbliche;

b) una dichiarazione di non allacciabilità al servizio di pubblica fognatura, espicitando le motivazioni e gli eventuali adeguamenti da realizzare ad opera dell'Utente per conseguire l'allacciamento, solo qualora il Gestore si sia espresso negativamente sulla compatibilità del nuovo allacciamento con l'impiantistica esistente.

Il nulla osta non costituisce validazione per il dimensionamento idraulico della rete privata interna (a monte dell'allacciamento alla dorsale stradale) per la quale è necessaria l'asseverazione di un tecnico abilitato.

Il nulla osta all'allacciamento non sostituisce le autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere derivanti da leggi e/o regolamenti, che andranno acquisite presso l'Amministrazione Comunale e gli Enti competenti (autorizzazione alla realizzazione delle opere edilizie autorizzazione in deroga emissioni rumorose, occupazione di suolo pubblico, ordinanza per la limitazione della circolazione stradale, autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, ecc…), né i piani previsti in materia di sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, né eventuali adempimenti autorizzativi nei confronti di terzi (servitù).

Il Gestore, con l'emissione del nulla osta, autorizza il richiedente ad eseguire a propria cura e spese i lavori di allacciamento in suolo pubblico mediante impresa esecutrice da quest'ultimo individuata.

Rimane a cura del richiedente la verifica della idonea capacità tecnica, della regolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e della capacità organizzativa dell'impresa individuata.
Pertanto, i lavori di allacciamento alla rete fognaria potranno essere eseguite solo a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Gestore e della manomissione al suolo pubblico rilasciata dall'Amministrazione Comunale in seguito al pagamento di una cauzione.
Per gli scarichi di acque reflue domestiche, l'autorizzazione all'allacciamento (attraverso il nullaosta) è comprensivo anche di autorizzazione allo scarico.

Art. 9 – Prescrizioni per gli allacciamenti alla pubblica fognatura delle utenze domestiche e assimilate

1) Le utenze domestiche e quelle ad esse assimilate, poste all'interno delle zone servite da pubblica fognatura, dovranno obbligatoriamente immettere le proprie acque di rifiuto nella condotta pubblica a mezzo di apposita canalizzazione e, dove sia necessario, mediante stazione di sollevamento.
2) Nelle zone ove esiste la fognatura a sistema misto, gli utenti domestici, nei limiti di quanto stabilito dal presente articolo, sono obbligati ad immettervi le acque reflue domestiche. Le relative acque meteoriche dovranno essere smaltite sul suolo, tramite sub-irrigazione o pozzi perdenti.
3) Nelle zone ove esiste o è prevista la fognatura a sistema separato, tutte le acque reflue domestiche, dovranno essere condotte con apposite tubazioni esclusivamente al collettore comunale della rete nera, con divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori pubblici o privati. Non possono per alcun motivo essere immesse nella fognatura nera le acque meteoriche, pertanto i proprietari saranno tenuti a separare nei loro stabili le acque reflue domestiche dalle acque meteoriche ed inviare con distinti condotti interni le acque reflue domestiche nelle canalizzazioni della rete nera e quelle meteoriche devono essere smaltite su suolo, tramite la sub-irrigazione o pozzi perdenti.
4) In forza del presente regolamento sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica rete fognaria tutti i titolari di scarichi d'acque reflue domestiche qualora si trovino ad una distanza dal tracciato minimo tecnicamente fattibile, individuato dal Gestore, non superiore a "30 (trenta) metri" dalle condotte pubbliche. Qualora la distanza fra il perimetro del fabbricato ed il confine di proprietà fosse superiore a 100 m., sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale, in accordo col Gestore, imporre l'obbligo all'allaccio alla pubblica fognatura.
Con l'esecuzione degli allacciamenti alla pubblica rete fognaria, l'utente è tenuto a mettere fuori uso contemporaneamente i pozzi neri e le fosse biologiche, provvedendo a proprie spese a svuotarli, pulirli, disinfettarli e quindi demolirli o riempirli con materiale idoneo, previa ingiunzione comunale entro il termine di 730 giorni dalla stessa.
Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale individuare zone servite da pubblica fognatura nelle quali la vasca biologica dovrà essere mantenuta a causa della scarsa pendenza nelle condotte comunali.

5) Nelle zone servite da pubblica fognatura, individuate nell'apposita planimetria che con separato atto verrà approvata dalla Giunta Comunale, è vietato scaricare direttamente o indirettamente in altra canalizzazione diversa da quello indicata dal Gestore, in corpi d'acqua superficiali, sul suolo o nel sottosuolo.

6) E' fatto espresso divieto di ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le installazioni della rete fognaria o mettere in atto azioni o comportamenti che anche indirettamente causino danni alle canalizzazioni. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti, conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni saranno a carico del contravventore, senza pregiudizio per eventuali azioni civili e penali.

7) Tutte le operazioni necessarie per allacciare in via diretta od indiretta i fabbricati dalla proprietà privata alla condotta fognaria pubblica saranno a carico del richiedente compresi i conseguenti riempimenti degli scavi, rifacimenti delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi, la sistemazione dei cavi elettrici, tubazioni di acquedotto e di ogni altro servizio esistente nel sottosuolo.

8) Le opere di allacciamento rimangono di proprietà del richiedente che ne assume ogni onere di manutenzione e di rinnovo fino alla fine della sua vita utile

9) E' tassativamente vietato 1'uso di pozzi neri. In ogni caso i suddetti manufatti debbono essere opportunamente esclusi dall' immissione nella fognatura e messi fuori uso secondo quanto previsto al comma 4.

10) Tutti i lavori relativi agli allacciamenti potranno essere sorvegliati dal Tecnico Responsabile del Gestore e dai tecnici dell'Ufficio Tecnico Comunale. Il controllo dei lavori da parte del Tecnico Responsabile non esonera il proprietario o l'avente causa ed il direttore lavori dal dovere di vigilanza e dalla responsabilità per l'esecuzione dei lavori.

Art. 10 – Prescrizioni per lo scarico di acque meteoriche

1) Lo scarico di acque meteoriche è ammesso:

In acque superficiali, purché nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 105 del D.Lgs. 152/06, fino ad un'eventuale diversa regolamentazione da parte della Regione.

Sul suolo con le limitazioni dell'art. 103 del D.Lgs 152/06, fatte salve le competenze regionali.

La dispersione dovrà avvenire ad adeguata distanza dagli edifici vicini anche in relazione alla natura geologica del terreno e al profilo altimetrico. Nel caso in cui si tratti di edifici destinati ad uso produttivo o misto, si dovrà provvedere mediante appositi separatori a convogliare le acque di prima pioggia nella fognatura comunale, nel rispetto dei limiti prescritti, al fine di consentire la dispersione sul suolo e sottosuolo esclusivamente delle acque meteoriche di piena e di stramazzo, tale disposizione è da rispettare anche per le utenze domestiche che rientrino nella fascia di rispetto di pozzi di captazione idrica o altre zone sensibili.

Nelle reti a servizio di superfici impermeabilizzate dei parcheggi condominiali o delle aree di

accesso ai box, dovrà essere previsto un pozzetto disoleatore, opportunamente dimensionato; da installare a monte dell'allacciamento con il condotto comunale. A monte dello stesso pozzetto non potranno essere immesse acque meteoriche provenienti da tetti e da altre aree non stradali. in rete fognaria, qualora lo scarico rientri nella zona di rispetto delle captazioni idropotabili di cui all'art. 94 del D.Lgs 152/06.

Art. 11 – Prescrizioni per gli allacciamenti temporanei

1) Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle relative acque reflue, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura, ovvero essere costituito da strutture provvisorie.
2) Gli scarichi di campi nomadi, camper, fiere e similari, autorizzati dalla pubblica amministrazione devono essere allacciati alla pubblica fognatura anche se a carattere temporaneo. Qualora per comprovate difficoltà tecnico-economiche ciò non sia possibile, tali scarichi devono essere provvisti di idonei sistemi di depurazione.

Art. 12 – Particolari prescrizioni per l'allacciamento di scarichi domestici o assimilati nelle reti fognarie in presenza di scarichi di acque reflue industriali dal medesimo insediamento

1) Qualora gli insediamenti da cui provengono le acque reflue domestiche e assimilate comprendono unità immobiliari dalle quali decadano acque reflue industriali da immettere nella rete fognaria, i titolari, ovvero nel caso di comproprietà o condominio, i legali rappresentanti degli insediamenti comunicano al comune o al gestore del servizio idrico integrato, se delegato, gli estremi catastali delle unità stesse, una descrizione sommaria delle medesime, con indicazione del volume occupato da ciascuna di esse nel contesto dell'insediamento, i dati anagrafici o societari dei soggetti terzi che ne hanno il possesso o la disponibilità e il relativo recapito e, per quanto riguarda le attività gli estremi delle autorizzazioni allo scarico.
2) I dati di cui al comma 1 sono presentati:
   - Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
   - Nei casi agli articoli 18 e 19, del Regolamento Regionale 3 del 24 Marzo 2006, con la comunicazione prevista dagli articoli stessi.
3) Per ciascuna delle unità immobiliari di cui al comma 1 è previsto un autonomo collegamento alla rete interna di raccolta delle acque reflue, munito, immediatamente a monte dell'innesto nel condotto comune, di un pozzetto di caratteristiche tali da consentire l'agevole prelievo dei campioni, ferma restando la facoltà del comune di richiedere per gli scarichi stessi sia realizzato un autonomo allacciamento alla rete fognaria.

Art. 13 - Controllo sulla regolare esecuzione delle opere per gli allacciamenti

a. Il Gestore esercita anche il controllo tecnico sulla esecuzione delle opere necessarie per l'allacciamento alla rete di pubblica fognatura in conformità ai progetti per i quali è stato rilasciato il nulla osta, alle prescrizioni impartite ed alle norme previste dal presente Regolamento. Il controllo dei lavori da parte del Tecnico Responsabile non esonera il proprietario o l'avente causa ed il direttore lavori dal dovere di vigilanza e dalla responsabilità per l'esecuzione dei lavori.
b. In caso di esecuzione in difformità dai progetti di cui sopra, ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e norme del presente Regolamento, il Gestore provvederà a prescrivere i necessari adeguamenti, e/o a far eseguire d'ufficio e a spese degli interessati, gli interventi necessari per l'esecuzione delle opere, così come eventualmente dettagliato nel Regolamento del Gestore.

TITOLO III – DISPOSIZIONI INERENTI LE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 14 – Acque di Prima Pioggia soggette al presente regolamento

1) La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia sono soggetti alla disposizioni del presente regolamento qualora tali acque provengano
   a) da superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 mq calcolata escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgano le seguenti attività:
      - Industria petrolifera
      - Industrie chimiche
      - Trattamento e rivestimento dei metalli
      - Concia e tintura delle pelli e del cuoio
      - Produzione della pasta carta, della carta e del cartone
      - Produzione di pneumatici
      - Aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili
      - Produzione di calcestruzzo
      - Aree intermodali
      - Autofficine
      - Carrozzerie
   b) Dalle superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di

rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;

c) Dalle superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;

d) Dalle superfici scolanti specificatamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A dell'allegato 5 al d.lgs. 152/1999.

2) Le acque di lavaggio delle superfici di cui al comma 1 sono soggette alle disposizioni stabilite dal presente regolamento per le acque di prima pioggia.
3) La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di seconda pioggia sono soggetti alle disposizioni stabilite dal presente regolamento qualora provengano dalle superfici scolanti di cui al comma 1 lettere a) e b) e l'Autorità competente accerti l'inquinamento di tali acque da sostanze asportate o in soluzione, derivate dal percolamento delle acque meteoriche tra materie prime, prodotti intermedi o finiti, sottoprodotti, rifiuti o quant'altro accatastato o depositato sulle superfici stesse.
4) Nei casi di cui al comma 3 l'Autorità competente determina, con riferimento alle singole situazioni, la quantità di acqua meteorica di dilavamento da assoggettare alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 15 – Sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio

1) Tutte le superfici scolanti di cui all'articolo 14 devono essere impermeabili.
2) Le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio, che siano da recapitare in corpo d'acqua superficiale ovvero sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, devono essere avviate ad apposite vasche di raccolta a perfetta tenuta, dimensionate in modo da trattenere complessivamente non meno di 50 mc per ettaro di superficie scolante (di seguito vasche di prima pioggia).
3) Alle acque meteoriche di dilavamento deve essere destinata una apposita rete di raccolta e convogliamento, munita nei casi di cui al comma 2, di un sistema di alimentazione delle vasche di prima pioggia che le escluda automaticamente a riempimento avvenuto; la rete deve essere dimensionata sulla base degli eventi meteorici di breve durata e di elevata intensità caratteristici di ogni zona e comunque quanto meno assumendo che l'evento si verifichi in quindici minuti e che il coefficiente di afflusso alla rete sia pari a 1 per la superficie scolante e a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi ad esse contigue escludendo dal computo le superfici incolte e quelle di uso agricolo.
4) Le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici contaminate da idrocarburi di origine minerale, in alternativa alla separazione delle acque di prima pioggia di cui al comma 2, possono essere sottoposte a trattamento in impianti con funzionamento in continuo, progettati

sulla base della portata massima stimata in connessione agli eventi meteorici di cui al comma 3, fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione di cui all'articolo 7, comma 1 del regolamento regione Lombardia n° 03 del 24 Marzo 2006.

Art. 16 – Trattamento e scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio

1) Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere sottoposte, su indicazione dell'autorità competente di cui all'articolo 6, separatamente o congiuntamente alle restanti acque reflue degli edifici od installazioni dalle superfici drenanti siano derivate, ai trattamenti necessari ad assicurare il rispetto dei valori limite allo scarico previsti dall'articolo 7 del regolamento regione Lombardia n° 04 del 24 Marzo 2006.
2) Durante le precipitazioni atmosferiche le acque di prima pioggia trattate da recapitare in corpi d'acqua superficiali non possono essere scaricate.
3) Le opere di scarico devono essere realizzate in modo da consentire che i campionamenti possano essere eseguiti con modalità prescritte dal presente regolamento.
4) Qualora le acque di prima pioggia e di lavaggio vengano recapitate sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, il loro smaltimento deve essere effettuato in modo da consentire il prelievo di campioni delle acque in corso di spandimento o dispersione e l'effettuazione di ogni altro accertamento ritenuto funzionale a verificare la regolarità dello scarico.

Art. 17 – Competenze gestione acque di prima pioggia

Ai sensi dell'articolo 42 e 43 della l.r. 26/2003, l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico per le acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici di cui al presente Titolo III è:

a) Il comune, nel caso di recapito nella rete fognaria;
b) La provincia, nel caso di recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

Art. 18 – Domanda di autorizzazione acque di prima pioggia

Premesso che, per lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio deve essere presentata domanda di autorizzazione all'Autorità competente di cui all'articolo 17 del presente regolamento. Qualora contestualmente agli scarichi delle acque di prima pioggia e di lavaggio debbano essere autorizzati anche gli scarichi delle acque reflue, la domanda deve riferirsi alla situazione complessiva di scarico ed è sottoposta alle disposizioni del presente regolamento e per quanto concerne le acque reflue, alle disposizioni del d. lgs. 152/1999.

1) La domanda deve essere presentata anche per gli edifici e le installazioni già autorizzati a scaricare le acque di prima pioggia e di lavaggio sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi della previgente disciplina, qualora in essi si svolgano attività soggette alle disposizioni del presente regolamento.
2) La domanda deve contenere dettagliate informazioni sull'autorizzazione allo scarico delle acque reflue eventualmente posseduta e sui provvedimenti amministrativi con cui sia stata eventualmente rilasciata l'autorizzazione a scaricare le acque di prima pioggia e di lavaggio sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e precisare il recapito in cui si intendono scaricare, o continuare a scaricare, le acque di prima pioggia e di lavaggio, giustificando l'eventuale richiesta di derogare all'ordine preferenziale di cui all'articolo 7 del Regolamento Regione Lombardia n° 04 del 24 Marzo 2006.
3) Nella domanda può essere richiesto:
   - Che per le acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c) del presente regolamento, l'autorizzazione sia rilasciata in base alla valutazione della conformità impiantistica dei sistemi che si intendono installare per il trattamento delle acque stesse e del corrispondente programma di gestione;
   - Che le disposizioni di cui al presente regolamento siano applicate solo ad una parte delle superfici scolanti di cui all'articolo 8, lettere a) e b) del presente regolamento
   - Che per le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici contaminate da idrocarburi di origine minerale l'autorizzazione sia rilasciata in base al trattamento di cui all'articolo 5, comma 4 del regolamento Regionale 3 del 24 Marzo 2006,

6) Alla domanda deve essere allegata una relazione, corredata da planimetrie, grafici, relazioni di calcolo e da quanto necessario ad illustrare dettagliatamente:
   a) Le superfici scolanti di cui all'articolo 8 del presente regolamento, gli edifici ed installazioni di cui esse costituiscono pertinenze e la specifica natura delle attività che si intendono svolgere o continuare a svolgere su tali superfici e negli inerenti edifici o installazioni e le relative modalità di svolgimento, precisando le materie prime impiegate, i prodotti intermedi e finiti e i sistemi di movimentazione sulle superfici stesse.
   b) La situazione prevista o in atto relativamente alla raccolta e allo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio, i rapporti tra le reti di raccolta, convogliamento e scarico delle acque meteoriche e di quelle reflue e ogni elemento sugli interventi definiti per realizzare o regolarizzare la rete di raccolta delle acque meteoriche ed i relativi dispositivi di separazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio, le vasche di prima pioggia, gli impianti di trattamento e lo scarico di tali acque, di quelle di seconda pioggia e di quelle pluviali motivando le scelte compiute.
   c) Nel caso ci si sia avvalsi della facoltà di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a) del Regolamento Regionale n° 04 del 24 Marzo 2006 , il grado di abbattimento garantito dai

sistemi di trattamento installati o che si intendono installare, supportato da esauriente documentazione di letteratura e tecnico commerciale;

d) Nel caso ci si sia avvalsi della facoltà di cui all'articolo 9, comma 4 lettera b) del Regolamento Regionale n° 04 del 24 Marzo 2006, i motivi per i quali si ritenga che solo da una parte della superficie scolante possa derivare la contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio e gli eventuali apprestamenti o accorgimenti gestionali adottati;

e) Le eventuali modifiche, rispetto alla situazione in base alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue posseduta, intervenute in merito agli elementi di cui all'articolo 46, comma 1, del d.lgs.152/1999.

7) Ai fini di cui all'articolo 3, comma 4del Regolamento Regionale 04 del 24 Marzo 2006, la domanda di cui all'articolo 9, comma 1, contiene dettagliate informazioni in ordine alle materie prime, prodotti intermedi e finiti, sottoprodotti, rifiuti o quanto altro accatastato o depositato sulle superfici di cui all'articolo3, comma 3 del Regolamento Regionale del 24 Marzo 2006 e gli eventuali apprestamenti o accorgimenti gestionali adottati per limitare la contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento.

8) Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico dei richiedenti e sono determinate e liquidate secondo le modalità di cui all'articolo 45, comma 10 del d.lgs. 152/1999.

9) Entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, l'Autorità competente di cui all'articolo 4 del Regolamento Regionale 04 del 24 Marzo 2006 autorizza lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio, invitando eventualmente il soggetto responsabile a fornire, in un termine non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta, chiarimenti o a modificare le soluzioni tecniche proposte qualora ritenute non adeguate, nel caso il termine per la pronuncia si intende interrotto.

10) L'autorità competente, nel rilasciare l'autorizzazione allo scarico può assegnare, per la messa a punto funzionale degli eventuali sistemi di trattamento durante la fase di avviamento, un periodo di tempo che non dovrà superare i tre mesi dalla attivazione dello scarico, prorogabili, in via eccezionale e su motivazione richiesta, di non oltre due mesi. Con l'autorizzazione è definita la disciplina dello scarico durante il periodo assegnato per la messa a punto funzionale.

11) L'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio è valida per quattro anni dal momento del rilascio e un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

12) Qualora i soggetti responsabili delle attività di cui all'articolo 8, lettere a) e b) del presente regolamento dichiarino che dallo svolgimento delle attività medesime non possano derivare pericoli di contaminazione delle relative superfici scolanti di natura tale da provocare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio, la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1 del Regolamento Regionale 04 del 24 Marzo 2006, deve riportare oltre

agli elementi del medesimo articolo, comma 3, la motivata richiesta di non essere assoggettata alle disposizioni del presente regolamento che disciplinano la separazione e il trattamento di tali acque.

TITOLO IV – PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

Art. 19 - Fognatura nelle strade nei cortili e nelle piazze private

1) Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento, i proprietari delle strade cortili e piazze private sono obbligati alla costruzione di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche lungo le stesse ed al loro recapito finale secondo le modalità impartite dal Gestore. Per l'eventuale immissione delle acque dei cortili e degli spazi interni nei collettori interni di raccolta si devono usare di regola dei pozzetti con griglia o con caditoia amovibile. Gli eventuali dispositivi di dispersione e smaltimento su suolo delle acque dei cortili e degli spazi interni devono essere progettati e realizzati per consentire un'adeguata e periodica ispezione e manutenzione.
2) Le dimensioni dei collettori di raccolta e dei dispositivi di smaltimento su suolo devono essere proporzionate alla portata da convogliare, e quindi all'estensione delle superfici scolanti servite.
3) Al fine del calcolo dei canoni di fognatura e depurazione le vie o piazze private si intendono in egual misura proprietà di tutti i frontisti insistenti sulla stessa. Pertanto se la via cortile o piazza in oggetto ricade all'interno delle zone servite da pubblica fognatura (così descritta all'art. 9 comma 4) i canoni saranno applicati a tutti i proprietari degli immobili, anche se la loro proprietà legata al singolo edificio non ricade nei trenta metri di fascia d'obbligo.

Art. 20 - Prescrizioni tecniche di allacciamento delle utenze domestiche riguardo gli oli e le acque meteoriche

1) I reflui provenienti da utenze domestiche in cui si utilizzano, o siano immagazzinati, oli o prodotti simili, possono essere scaricati nella fognatura comunale previa l'adozione di pozzetti speciali per la separazione di oli. Tale dispositivo potrà essere utilizzato anche in caso di raccolta separata e smaltimento di acque meteoriche provenienti da piazzali o superfici impermeabili soggette alla deposizione di oli. II modello di tali manufatti deve essere approvato dal Gestore.
2) Le acque meteoriche provenienti da tetti e dagli scarichi o scoli di proprietà private non possono essere scaricate liberamente su strade o su manufatti pubblici di qualsiasi natura, ma devono essere fatte assorbire in loco dal terreno mediante subirrigazione o pozzi perdenti, oppure solo nel caso di

impossibilità tecnica potranno essere incanalate e convogliate nella rete di fognatura rispettando le prescrizioni relative alle limitazioni previste nel presente regolamento.

Art. 21 - Allacciamenti di apparecchi e locali a quota inferiore al piano stradale

1) Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti causati dalla pressione della fognatura. Per nessuna ragione il Gestore potrà essere ritenuto responsabile dei danni che per tali situazioni possono verificarsi. In particolare, quando le acque di scarico di tali apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale, a cura e spese dell'Utente, mediante pompa, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo di prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore del recipiente. La prevalenza deve essere adeguata alla quota d'immissione nella fognatura. Le acque di scarico devono essere pompate fino ad una vasca posta ad altezza pari a quella del piano stradale, collegata per caduta al collettore. Si deve obbligatoriamente predisporre un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature e un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.
2) Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione al Gestore, che, verificata la compatibilità dello scarico con il funzionamento del sistema di convogliamento e trattamento delle acque reflue, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
3) In corso di rifacimento e/o ammodernamento dell'impianto interno , dovrà essere presentata nuova richiesta di autorizzazione che verrà rilasciata senza corrispondere oneri aggiuntivi.

TITOLO V – ITER AMMINISTRATIVO DI ALLACCIAMENTO E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Art. 22- Autorizzazione di allacci in fognatura

Le richieste di autorizzazione all'allacciamento per acque reflue in pubblica fognatura devono essere rivolte al Gestore tramite la consegna della seguente documentazione:

1) **Modulo prestampato nel quale dovranno essere indicate:**

a) Generalità del proprietario dello stabile o amministratore delegato della società intestataria dell'immobile o gruppo di immobili da allacciare alla rete fognaria cittadina.

b) Generalità del tecnico con abilitazione professionale incaricato di redigere la documentazione richiesta.

c) Indicazione dell'ubicazione dell'allaccio, della superficie scolante complessiva, il numero delle unità immobiliari.

d) Indicazione della o delle fonti di approvvigionamento idrico dello stabile (la copia dell'ultima bolletta) acquedotto comunale, pozzi cisterne.

2) **Progetto a firma di tecnico abilitato competente in materia, dovrà comprendere:**

a) Relazione tecnica in cui siano riportate una descrizione delle opere previste con 1'indicazione dei materiali impiegati e la descrizione delle eventuali apparecchiature previste

b) Documentazione grafica consegnata in triplice copia timbrata e firmata da tecnico abilitato alla libera professione comprendente:

- Planimetria aereofotogrammetrica della zona in scala 1:2000-5000
- Planimetria del insediamento riportante schema dettagliato della rete fognaria interna con l'indicazione dei diametri delle tubazioni (separate) sia per le acque nere che per le acque meteoriche; i punti d'ispezione, la posizione e il diametro del sifone idraulico in scala 1:100/1:200.
- i dati completi dello scarico finale per il tratto interessante la strada pubblica con riguardo al diametro ed al tubo (tipo) per 1'innesto nel collettore (non inferiore a 140 mm e mai superiore al diametro di 200 mm e con pendenza non inferiore al 2%);
- indicazione della tipologia di convogliamento delle acque meteoriche raccolte sui tetti e sulle superfici pavimentate scoperte (pluviali, canalette di scolo) e di eventuali dispositivi di stoccaggio continue o temporaneo delle acque meteoriche drenate (pozzi perdenti, pozzi di raccolta delle acque meteoriche per 1'irrigazione);
- Copia degli elaborati di progetto su supporto informatico formato dwg/dxf/pdf o invio dei file all'indirizzo mail del Gestore.

Art. 23 - Contributi, oneri e cauzioni

1) Il rilascio del permesso di allacciamento di uno scarico alla fognatura pubblica è subordinato al versamento al Gestore di un contributo fisso di € 10,33= per unità abitativa che compone il fabbricato da allacciare alla rete fognaria e di una Marca da Bollo da € 14,62= affrancata di seguito sull'autorizzazione.

Art. 24 - Progetto, esecuzione, collaudo delle opere di allacciamento alla fognatura e attivazione dello scarico

1) II progetto dovrà essere sviluppato in funzione dei medesimi elementi riportati nella domanda di allacciamento eventualmente integrati da altre informazioni richieste dal soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione.
2) II Gestore, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina 1'adeguamento in caso di difformità.
3) Eventuali variazioni agli elaborati approvati dovranno essere preventivamente autorizzate dal Gestore su richiesta documentata.
4) II Gestoe potrà disporre l'esecuzione di un collaudo tecnico-funzionale dell'opera realizzata.

TITOLO VI – PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELL'ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI FOGNATURA

Art. 25 - Materiali

I materiali costituenti gli allacciamenti consentiti sono:

1) tubazioni di PVC rigido serie pesante con rinfianco in cls conforme alla UNI EN 1401-1 tipi SN2, SN4, SN8.
2) tubazioni di PEAD rispondenti alla norma UNI 10968-1.
3) tubazioni in Grès rispondenti alla norma UNI EN 295.

Il foro sulla condotta dovrà essere eseguito con apposita forazza o fresa a tazza e successivo collettamento e sigillatura nelle giunzioni.

Art. 26 – Prescrizioni per gli allacciamenti alla fognatura pubblica

Ogni stabile deve essere allacciato alla fognatura stradale singolarmente. Può essere consentito, previa approvazione del Gestore anche un unico allacciamento per più stabili della stessa proprietà o di proprietari diversi.

In casi particolari il Gestore può consentire che lo stesso condotto di allacciamento sia a servizio di più proprietà. In tal caso, prima della costruzione del condotto, i proprietari interessati devono stipulare una servitù reciproca**.**

E' vietato l'allacciamento diretto alla fognatura comunale, di apparecchi di scarico che abbiano la bocca ad un livello inferiore all'estradosso della fognatura pubblica.

A richiesta del proprietario dello stabile o il legale rappresentante dello stabile il Gestore può concedere l'esecuzioni di allacciamenti ad un livello inferiore all'estradosso della fognatura pubblica purchè vengano prese tutte le cautele opportune ad evitare rigurgiti; a tal fine il sistema che da più garanzie è costituito dal sollevamento per pompaggio.
Ottenuta l'autorizzazione all'allaccio ed eseguiti i lavori rimarrà comunque in carico al proprietario dell'insediamento ogni responsabilità per danni causati dagli scarichi al proprio stabile o a terzi per rigurgiti crolli od altro.
Le tubazioni in sede stradale dovranno normalmente seguire il tragitto più breve per l'allacciamento al collettore fognario comunale.

Art. 27 – Andamento dimensioni delle canalizzazioni in fase di realizzazione dell'allacciamento alla rete pubblica

Le canalizzazioni devono, se possibile, essere disposte perpendicolarmente l'asse stradale.
Le canalizzazioni devono essere collocate sempre al di sotto delle tubazioni della distribuzione idrica ad una distanza minima di 30 cm.
Nei casi in cui tale situazione non possa essere realizzata potranno essere studiate, caso per caso soluzioni alternative che devono essere autorizzate dal Gestore.
Nel caso le canalizzazioni siano posate in vicinanza di alberi o piantumazioni, particolare cura si deve porre al problema delle azioni esercitate dalle radici.
Il diametro interno dei condotti di allacciamento alla fognatura stradale deve essere di regola non inferiore a 140 mm e mai superiore a 200 mm. Il condotto di allacciamento deve essere diritto, il più breve possibile e mai parallelo alla canalizzazione stradale,
La pendenza del condotto di allacciamento deve essere uguale o superiore al 2%.
Esternamente agli edifici la copertura sopra il condotto deve essere di almeno 80 cm o comunque tale da proteggere il condotto da rotture accidentali dovute a sovraccarichi.
I cambiamenti di direzione devono essere realizzati possibilmente in cameretta o con pezzi curvi speciali; le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30 a 60 gradi.

Art. 28 – Disposizioni delle tubazioni nei locali interrati (sotterranei) e all'uscita in sede stradale

Nei sotterranei le tubazioni saranno mantenute possibilmente a vista e ispezionabili sopra il pavimento; in caso contrario dovranno essere collocate in apposita incassatura di muro o di pavimento facilmente ispezionabile; la condotta dovrà essere sostenuta con appositi tiranti a soffitto o con delle mensole a parete e in ogni caso si metterà un sostegno ad ogni giunto.

Art. 29 – Pluviali

I tubi pluviali di regola devono essere allacciati alla rete interna bianca. Eccezionalmente, con l'autorizzazione del Gestore è ammessa la diretta introduzione nella fognatura stradale.
I tubi pluviali di caduta sul lato di strada di edifici costruiti lungo la linea di edificazione devono preferibilmente essere incassati fino a 3 metri di altezza dal suolo.
I tubi pluviali devono essere di regola prolungati senza chiusura idraulica fino al tetto e devono scaricare al piede in apposito pozzetto sifonato (vedi schema n°07).
E' vietato introdurre nei pluviali qualsiasi scarico all'infuori dell'acqua di pioggia.

Art. 30 – Manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti private

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti private compete ai proprietari delle reti stesse.
La rete di fognatura privata deve essere tenuta dal proprietario in buono stato di manutenzione e sufficientemente pulita. Pozzetti sifoni etc., devono essere frequentemente puliti in modo tale che le sostanze depositate non vedano in putrefazione e non ostruiscano il flusso dei liquami.
Le reti fognarie realizzate da privati e successivamente cedute ai Comuni assumeranno ai fini della gestione le medesime caratteristiche di quelle realizzate dal Gestore o dall'Amministrazione Comunale.

ALLEGATO A:

Introduzione

La presente relazione è stata redatta con l'intento di illustrare in maniera esemplificativa una metodologia di calcolo, dimensionamento idraulico e particolari progettuali di posa condotte fognarie a vario sistema di smaltimento acque reflue e meteoriche, tale relazione non preclude in nessuna maniera le diverse metodologie di calcolo e progettazione che la buona norma prevede purché siano supportate da adeguata documentazione progettuale

Progettazione di reti fognarie

La progettazione parte della scelta fondamentale di eseguire fognature di tipo duale separato ossia tubazioni separate per acque nere e bianche quest'ultime drenanti, scelta effettuata al fine di non creare situazioni di criticità nei tronchi a valle di quelli in progetto oppure fognature di tipo misto cioè ad un'unica conduttura per le acque meteorologiche e quelle di scarico utilizzate comunemente nelle aree rientranti nelle zone di rispetto di pozzi di captazione idrica. Analizzando le fognatura a sistema duale il dimensionamento delle tubazioni inizia con quella delle acque bianche calcolando l'altezza di pioggia utilizzando la formula:

h = a · t^n

essendo:

h = altezza della pioggia in metri;

t = durata della pioggia in ore;

a, n = costanti caratteristiche della zona.

Verrà considerato un tempo di pioggia di un'ora e una costante di pioggia critica di 2 anni

Tali condotte sono in genere di PEAD forato quindi drenante adagiate ad una profondità minima di 1,50 m (profondità variabile a seconda dell'esigenze progettuali) dal piano di calpestio di progetto, su di un letto di circa 10 cm di ghiaia, rinfiancate fino al raggiungimento dell'intasamento totale della sezione di scavo avente uno spessore minimo di 30 cm sulle pareti della condotta ed a una ricopertura del tubo di circa 15 cm, il riempimento della sezione di scavo dovrà essere effettuata in ghiaia di pezzatura massima 20 mm.

L'altezza di pioggia ottenuta la si moltiplica per la superficie interessata dalla posa della rete fognaria determinando così il volume di pioggia da smaltire e collegato alle tubazioni delle acque nere tramite dei by-pass che consentono di riversare in caso di criticità le acque in eccesso, evitando così allagamenti o disagi alla viabilità e garantendo anche un dilavamento delle condutture delle acque nere. Una volta dimensionate le condotte drenanti si passerà alla verifica della dispersione negli strati superficiali del sottosuolo affinché la trincea drenante sia sufficiente a smaltire la portata di progetto.

Le tubazioni delle acque nere vengono dimensionate considerando un tempo di ritorno della pioggia critica di 25 anni quindi si prevede un diametro decisamente superiore alla sola portata delle acque nere anch'esse da calcolare al fine di evitare fastidiosi ristagni e accumuli di materiale nella condotta in tempo d'asciutto.
Prima di procedere al dimensionamento delle tubazioni va calcolata la portata di pioggia da smaltire utilizzando la formula:

h = a · t^n

essendo :

h = altezza della pioggia in metri;

t = durata della pioggia in ore;

a, n = costanti caratteristiche della zona.

Il risultato ottenuto lo si moltiplica per la superficie interessata dalla posa della rete fognaria determinando così il volume di pioggia da smaltire.

Il metodo di calcolo esemplificativo usato per il dimensionamento delle condotte è quello di "Chezy" con coefficiente scabrezza di Gauckler-Strickler $v = k\, R^{2/3}\, i^{1/2}$ impostando come parametro fisso la percentuale di riempimento all'85 % e valutando caso per caso i parametri da attribuire a pendenza, diametri e in base al materiale scelto al coefficiente di scabrezza.

Una volta verificate le portate delle acque nelle condotte e quindi dimensionate le tubazioni si procede con il progetto esecutivo eseguendo il rilievo delle aree interessate dalla realizzazione delle reti nel quale verranno riportati in dettaglio tutte le informazioni utili quali pendenze esistenti delle strade la loro conformazione (sezione a dorso di mulo), pali Enel/Telecom e montanti gas, eventuali caditoie o pozzi perdenti esistenti, si procederà poi con il dimensionamento della sezione di scavo e dei particolari di camerette d'ispezione caditoie e materiale utilizzati per la realizzazione delle opere.
Al fine di rendere più agevole il compito progettuale si allegano elaborati grafici riportanti le casistiche più frequenti in opere di posa reti fognarie.